



ALLEGATO A alla Dgr n. 1421 del 05 settembre 2017

pag. 1/2

**PROROGA PER IL BIENNIO 2017-2018 DELL'ACCORDO TRA LA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO E LA REGIONE DEL VENETO
PER L'ATTIVITA' DEL CENTRO DI PROTONTERAPIA DI TRENTO**

Premesso che:

- l'art. 8 sexies, comma 8, del D.Lgs. 502/1992 dispone che "Il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, con apposito decreto, definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza. Nell'ambito di tali criteri, le regioni possono stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l'autosufficienza di ciascuna regione, nonché l'impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale";
- l'art. 19 dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente il Patto per la salute per gli anni 2010-2012 (provvedimento del 3 dicembre 2009, repertorio atti n. 243/CSR), dispone che per il conseguimento del livello di appropriatezza nella erogazione e nella organizzazione dei servizi di assistenza ospedaliera e specialistica, le Regioni individuano adeguati strumenti di governo della domanda tramite accordi tra Regioni confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria al fine anche di favorire collaborazioni interregionali per attività la cui scala ottimale di organizzazione possa risultare superiore all'ambito territoriale regionale;
- l'art. 9, comma 3, dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente il Patto per la salute per gli anni 2014-2016 (provvedimento del 10 luglio 2014, repertorio atti n. 82/CSR) nonché l'art. 1 comma 576 della legge di stabilità 2016 confermano e rinnovano i contenuti del predetto articolo 19 del Patto per la salute 2010-2012;
- l'accordo tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l'attività del centro di protonterapia di cui alla deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2680/2014 e deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2225/2014 è scaduto lo scorso 31 dicembre ed allo stato attuale risulta in *proroga tecnica* sulla base di scambio di corrispondenza nelle more di sottoscrizione del nuovo accordo;

Con D.P.C.M. 12 gennaio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo scorso, sono stati approvati i nuovi livelli essenziali di assistenza nell'ambito dei quali sono previste le prestazioni di adroterapia/protonterapia nonché le relative indicazioni/condizioni di erogabilità che ad oggi non possono però essere effettivamente erogate dal Centro di Protonterapia Trento in quanto tutta la disciplina inerente all'assistenza specialistica non risulta ancora in vigore per mancanza del decreto ministeriale di definizione delle tariffe massime (art. 64 del DPCM);

Considerato che è interesse reciproco continuare la fattiva collaborazione tra la Provincia Autonoma di Trento e la Regione del Veneto su tale specifico ambito anche avuto riguardo dei positivi riscontri avuti in questi due anni, nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi LEA sull'assistenza specialistica;

Tutto ciò premesso,

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, rappresentata da

e

la Provincia Autonoma di Trento, con sede legale in Trento, _____, rappresentata da

convengono quanto segue

- 1) Si confermano i contenuti dell'Accordo tra la Provincia Autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l'attività del Centro di Protonterapia di cui alla deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2680/2014 e deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2225/2014, sottoscritto nel gennaio del 2015, pertanto lo stesso risulta prorogato per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018;
- 2) Si conviene sulla cessazione del presente accordo in caso di emanazione del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza specialistica di cui all'art. 64 dello DPCM 12 gennaio 2017;
- 3) Eventuali modifiche ed integrazioni al presente accordo contrattuale potranno essere inserite previo accordo tra le parti;
- 4) Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Venezia;
- 5) Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione;
- 6) Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto,

Per la Regione del Veneto, _____
Venezia, lì

Per la Provincia Autonoma di Trento _____
Trento, lì

“Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.”